

COMMENTARI IPSOA

COMPLIANCE RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI COLLETTIVI

a cura di

Donato Castronuovo, Giulio De Simone,
Enrico Ginevra, Andrea Lionzo,
Daniele Negri, Gianluca Varraso

D.Lgs. n. 231/2001 - Ambiente - Anticorruzione -
Antiriciclaggio - Banche, intermediari finanziari - Assicurazioni -
Contratti pubblici - Giustizia riparativa - Investigazioni interne -
Amministrazione giudiziaria beni sequestrati - Misure ablativo -
Misure di prevenzione - Procedure investigative - Reati transnazionali -
Sicurezza del lavoro - Sport - Terzo settore - Whistleblowing

II Edizione



Wolters Kluwer

Questo titolo è consultabile su La Mia Biblioteca.
Accedi a www.lamiabiblioteca.com: la prima biblioteca professionale digitale, con migliaia di titoli editi da CEDAM, il fisco, IPSOA, UTET Giuridica e Wolters Kluwer; un patrimonio di pubblicazioni la cui autorevolezza ed affidabilità sono garantite, per ciascuna materia, dai massimi esperti.

Per conoscere le modalità di accesso e di consultazione online, visita www.lamiabiblioteca.com

Il servizio di consultazione online del testo viene offerto al lettore a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio La Mia Biblioteca e potrebbe essere soggetto a revoca dell'Editore o cessare con la pubblicazione dell'edizione successiva del prodotto.



Copyright 2024 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Bisceglie n. 66 - 20152 - Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2024
dalla L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

INDICE GENERALE

Presentazione	V
Indice per autori	XI
Indice per articoli	XVII
Indice delle abbreviazioni	XXVII

PARTE I IL D.LGS. 8.6.2001, N. 231 E LE DISPOSIZIONI ACCESSORIE

Note introduttive alla responsabilità degli enti <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	
Identità e rilevanza della persona giuridica	3
D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (artt. 1-25 <i>duodevicies</i>)	19
L. 14.1.2013 n. 9 (art. 12)	824
L. 9.12.2021, n. 220 (art. 6)	828
D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (artt. 26-85)	839
D.M. 26.6.2003, n. 201 (artt. 1-8)	1385
Codice di procedura penale (art. 696 <i>septies</i>)	1419

PARTE II AMBIENTE

D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (artt. 192, 318 <i>bis-octies</i>)	1433
---	------

PARTE III ANTICORRUZIONE

La prevenzione della corruzione nella l. n. 190/2012	1445
L. 6.11.2012, n. 190 (art. 1)	1459
D.L. 24.6.2014, n. 90 (art. 32)	1517

PARTE IV ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (art. 55)	1541
D.Lgs. 22.6.2007, n. 109 (art. 13)	1555

**PARTE V
BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI
E ASSICURAZIONI**

La responsabilità derivante da reato <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i> per banche, intermediari finanziari e assicurazioni; il ruolo di CONSOB, Banca d'Italia e IVASS nel procedimento penale/amministrativo	1573
D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (artt. 187 <i>quinquies</i> , 187 <i>octies</i> , 187 <i>duodecies-terdecies</i>)	1582
<i>Ne bis in idem</i>	1607

**PARTE VI
CONTRATTI PUBBLICI**

D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (artt. 94-98)	1623
---	------

**PARTE VII
GIUSTIZIA RIPARATIVA**

I rapporti della giustizia riparativa con il procedimento penale a carico degli enti	1653
Enti e giustizia riparativa: profili generali	1669

**PARTE VIII
INVESTIGAZIONI INTERNE**

Le investigazioni interne nel procedimento a carico dell'ente	1691
<i>Legal privilege</i> e tutela difensiva dell'ente	1706

**PARTE IX
L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI**

Disp. att. c.p.p. (artt. 104-104- <i>bis</i>)	1727
D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (artt. 19, c. 2 <i>bis</i> , 53, c. 1 <i>bis-ter</i>)	1765
Disp. att. c.p.p. (art. 86)	1773
D.M. 30.9.1989, n. 334 (art. 13)	1774
D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (art. 152)	1774
D.Lgs. 30.7.1999, n. 300 (art. 65)	1775
D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (artt. 35-51 <i>bis</i> , 55-62)	1785

PARTE X
MISURE ABLATIVE A CARICO DELL'ENTE
E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

D.Lgs. 12.1.2019, n. 14 (artt. 317-321)	1959
D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (artt. 63-65)	1982

PARTE XI
MISURE DI PREVENZIONE

D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (artt. 29, 30, 34-34bis, 94bis)	1999
---	------

PARTE XII
PROCEDURE INVESTIGATIVE

Le procedure investigative	2213
----------------------------------	------

PARTE XIII
REATI TRANSNAZIONALI

L. 16.3.2006, n. 146 (artt. 3, 10)	2259
--	------

PARTE XIV
SICUREZZA DEL LAVORO

D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (artt. 16-17, 30)	2273
--	------

PARTE XV
SPORT

D.Lgs. 28.2.2021, n. 39 (art. 16)	2327
---	------

PARTE XVI
TERZO SETTORE

D.Lgs. 3.3.2017, n. 117	2333
D.Lgs. 3.7.2017, n. 112	2417

PARTE XVII
WHISTLEBLOWING

D.Lgs. 10.3.2023, n. 24	2439
-------------------------------	------

INDICE PER AUTORI

PROF. GIUSEPPE AMARELLI

Ordinario di diritto penale - Università degli Studi di Napoli Federico II
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 1-3*)

PROF. ENRICO AMATI

Associato di diritto penale - Università di Udine
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 13 profili penalistici; 14; 15-16 profili penalistici; 23*)

MAGGIORE ANDREA BALDASSARRO

Ufficiale superiore in servizio presso il Corpo della Guardia di Finanza
(*Le procedure investigative*)

PROF. PIERDANILO BELTRAMI

Ordinario di diritto commerciale - Università di Parma
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 29 profili societari; 42 profili societari*)

DOTT. NICOLA BERTI

Ricercatore di diritto amministrativo - Università Cattolica del Sacro Cuore
(*d.lgs. n. 58/1998 artt. 187octies §§ I-II-VI; 187duodecies §§ I-II-VI; 187terdecies §§ I-II-VI*)

DOTT. LUDOVICO BIN

Ricercatore - Università di Modena e Reggio Emilia
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 20-21; 25terdecies*)

DOTT. FRANCESCO BORDIGA

Ricercatore di diritto commerciale - Università di Bergamo
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 5-6-7 profili societari §§ A, B, C; 15 profili societari*)

AVV. GINO BOTTIGLIONI

Avvocato in Bologna

(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 17-18*)

DOTT. FERDINANDO BRIZZI

Vice procuratore onorario - Procura della Repubblica di Torino
(*d.lgs. n. 159/2011 artt. 34-34bis, 94bis*)

AVV. STEFANO BRUNO

Avvocato in Bologna
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 17-18, 24ter; l. n. 146/2006 artt. 3; 10*)

PROF. MARCELLO LUIGI Busetto

Ordinario di diritto processuale penale - Università di Trento
(*d.lgs. n. 231/2001 art. 42 profili penalistici; 70*)

DOTT. GAETANO S. CALIFANO

Dottorando di ricerca in diritto penale - Università di Ferrara
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 25quater.1, 25decies, 25septiesdecies*)

DOTT. GIANCARLO CAPECCHI

Giudice presso il Tribunale di Torino
(*d.lgs. n. 159/2011 artt. 34-34bis, 94bis*)

DOTT. GIOVANNI CAPOZIO

Dottore di ricerca in diritto e procedura penale - Università "La Sapienza" di Roma
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 28-30 profili penalistici §§ II.4, III. 1-12, IV; 31-32; 33 profili penalistici §§ II.4, III. 1-12, IV; artt. 31-32*)

AVV. ANTONIO CARINO

Avvocato in Milano
(*l. n. 190/2012 art. 1, c. 1, 2, 2-bis, 4; art. 1, c. 4, lett. e), 5, lett. b), c. 10, lett. b), 11, 15, 16, 35, 41, 44, 49, 50; art. 1 c. 5, lett. a), 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14*)

0002114733 UNIVERSITA^ STUDI BOLOGNA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

COMPLIANCE■RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI COLLETTIVI

Wolters Kluwer 2024 - Ed. II

- (d.lgs. n. 231/2001 artt. 80-82; 84-85)
- DOTT. ASCENSIONATO RAFFAELLO CARNÀ
Commercialista
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 5-6-7 profili aziendali §§ B, D, E; d.lgs. n. 24/2023 profili aziendali)
- PROF. DONATO CASTRONUOVO
Ordinario di diritto penale - Università di Ferrara
(Coordinatore Parte I Capo I Sez. I-III, Capo IV; Parte XIV; Parte XIV; Parte XV; d.lgs. n. 231/2001 art. 25septies)
- DOTT. SANDRO CAVALIERE
Dottore Commercialista, Revisore legale, Amministratore giudiziario, docente master di II liv. Brindisi-Roma-Milano
(d.lgs. n. 159/2011 artt. 35-51bis)
- PROF. PASQUALE CERBO
Ordinario di diritto amministrativo - Università Cattolica S. Cuore di Piacenza
(d.l. n. 90/2014 art. 32)
- PROF. ANTONIO CETRA
Ordinario di diritto commerciale - Università Cattolica S. Cuore di Milano
(d.lgs. n. 231/2001 art. 28 profili societari)
- DOTT. DONATELLO CIMADOMO
Ricercatore confermato in procedura penale - Università di Salerno
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 39-41)
- AVV. SILVIA CODA
Avvocato in Torino
(La responsabilità derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001 per banche, intermediari finanziari e assicurazioni; il ruolo di CONSOB, Banca d'Italia e IVASS nel procedimento penale/amministrativo; d.lgs. n. 58/1998 art. 187quinquies)
- AVV. PAOLA CONCOLINO
Avvocato in Milano
- PROF. SILVANO CORBELLÀ
Ordinario di economia aziendale - Università di Verona
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 5-6-7- profili aziendali § C; art. 12 profili aziendalistic)
- PROF. MATTEO CORTI
Ordinario di diritto del lavoro - Università Cattolica del Sacro Cuore
(d.lgs. n. 24/2023 profili lavorativi §§ I-II)
- PROF.SSA PAOLA CORVI
Associato di diritto processuale penale - Università Cattolica S. Cuore di Piacenza
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 34-35; 43; d.lgs. n. 14/2019 art. 319)
- AVV. LUCA D'AMORE
Amministratore giudiziario
(d.lgs. n. 159/2011 artt. 35-51bis)
- PROF. GIOVANNI D'ANGELO
Ordinario di diritto amministrativo - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(Coordinatore Parte VI; (d.lgs. 31.3.2023, n. 36/2023 artt. 94, 98)
- CONS. FABRIZIO D'ARCANGELO
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
(Coordinatore Parte I Capo III Sez. VIII-IX)
- PROF. GIUSEPPE D'ONZA
Ordinario di economia aziendale - Università di Pisa
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 5-6-7 profili aziendali § A)
- PROF. MARCELLO DANIELE
Ordinario di diritto processuale penale - Università di Padova
(c.p.p. art. 696septies)
- AVV. MARIO DE GIORGIO

- Dottore di ricerca in diritto pubblico - Università di Firenze
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 49; 51*)
- PROF. GIULIO DE SIMONE
Ordinario di diritto penale - Università del Salento
(*Coordinatore Parte I Capo I Sez. I-III; Parte XIII; d.lgs. n. 231/2001 art. 5 profili penali-stici; 8 profili sostanziali*)
- PROF. AVV. VINCENZO DE STASIO
Ordinario di diritto commerciale - Università di Bergamo
(*d.lgs. n. 231/2001 art. 53 profili societari*)
- DOTT.SSA LAURA DE STRADIS
Dottoranda di ricerca in diritto penale - Università del Salento
(*l. n. 220/2021 art. 6*)
- DOTT. JACOPO DELLA VALENTINA
Dottorando di ricerca in diritto penale - Università di Ferrara
(*d.lgs. n. 231/2001 art. 25bis, 25octies.1*)
- PROF.SSA MARIA LUCIA DI BITONTO
Associato di diritto processuale penale - Università di Roma Tre
(*d.lgs. n. 231/2001 art. 44*)
- DOTT. GIUSEPPE DI VETTA
Ricercatore in tenure track - RTT (Assistant Professor) in diritto penale - Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 4; 19; 25octies, 25novies*)
- DOTT.SSA FEDERICA FORLANI
Assegnista di ricerca in diritto commerciale - Università di Bergamo
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 5-6-7 profili societari § G; 30 profili societari*)
- PROF. CLAUDIO FRIGENI
Ordinario di diritto commerciale - Università Cattolica S. Cuore di Piacenza
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 5-6-7 profili societari § F [I-IV e XI]*)
- AVV. CONCETTO DANIELE GALATI
Dottore di ricerca in giustizia penale e internazionale - Università di Pavia
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 77-78; 83; d.m. 26.6.2003, n. 201 artt. 1-4*)
- AVV. GIOVANNI GARBAGNATI
Cultore di diritto processuale penale - Università di Milano
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 75-76; d.m. 26.6.2003, n. 201 artt. 5-8*)
- PROF. ENRICO GINEVRA
Ordinario di diritto commerciale - Università di Bergamo
(*Coordinatore Parte I Capo I Sez. I; Capo II Sez. I-II; Parte XVI; d.lgs. n. 231/2001 note introduttive; artt. 5-6-7 profili societari § G*)
- DOTT. GIUSEPPE GIURA
Senior research fellow - Center for Business in Society - IESE Business School of Barcellona
(*d.lgs. n. 159/2011 artt. 34-34bis, 94bis*)
- DOTT. ANDREA GUERRERIO
Gip - Tribunale di Brescia
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 74; 79*)
- AVV. GLORIA INVERNICI
Avvocato in Bergamo
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 5-6-7 profili societari § E*)
- PROF. ANDREA LIONZO
Ordinario di economia aziendale - Università Cattolica S. Cuore di Milano
(*Coordinatore Parte I Capo I Sez. I; d.lgs. n. 231/2001 artt. 5-6-7 profili aziendali §§ B, D, F; d.lgs. n. 24/2023 profili aziendali*)

- DOTT.SSA LUCIA LOTTI
Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Roma
(*Le procedure investigative*)
- Ordinario di diritto penale - Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza
(*d.lgs. n. 81/2008 artt. 16-17; 30*)
- PROF. AVV. ENRICO MARIA MANCUSO
Associato di diritto processuale penale - Università Cattolica S. Cuore di Milano
(*Coordinatore Parte I Capo III Sez. V; d.m. n. 201/2003; C.P.P.; Parte VIII; d.lgs. n. 231/2001 artt. 8 profili processuali; 37-38; 58-61; 83; Le investigazioni interne nel procedimento a carico dell'ente; Legal privilege e tutela difensiva dell'ente*)
- Avv. MATTEO MONTORSI
Dottore di ricerca in diritto penale - Università "Bicocca" di Milano
(*d.lgs. n. 231/2001 art. 25undecies*)
- PROF. DANIELE NEGRI
Ordinario di procedura penale - Università di Ferrara
(*Coordinatore Parte I Capo III Sez. III-IV, VI-IX; d.lgs. n. 231/2001 art. 45*)
- DOTT.SSA ANNA F. MASIERO
Assegnista di ricerca in diritto penale - Università di Ferrara
(*d.lgs. n. 231/2001 art. 25sexiesdecies; d.lgs. n. 24/2023 - Profili penalistici del d.lgs. 10.3.2023, n. 24: luci ed ombre dell'intervento di recepimento della 'Direttiva Whistleblowing*)
- DOTT. FABIO NICOLICCHIA
Ricercatore in diritto processuale penale - Università degli Studi di Ferrara
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 47-48; 52; d.lgs. n. 24/2023 Le intersezioni tra disciplina del whistleblowing e accertamento penale - profili processuali*)
- DOTT.SSA SIMONA METRANGOLO
Assegnista di ricerca in diritto penale - Università del Salento
(*d.lgs. n. 231/2001 art. 25quaterdecies-quinquiesdecies; d.lgs. n. 39/2021 art. 16*)
- PROF. AVV. PIER PAOLO PAULESU
Ordinario di diritto processuale penale - Università di Padova, sede di Treviso
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 66-69*)
- DOTT. CALOGERO MICCICHÉ
Ricercatore di Diritto amministrativo - Università Cattolica S. Cuore di Milano
(*d.lgs. n. 58/1998 artt. 187octies §§ I-II-VI; 187duodecies §§ I-II-VI; 187terdecies §§ I-II-VI*)
- PROF. ANDREA PERINI
Associato di diritto penale - Università di Torino
(*Coordinatore Parte V; d.lgs. n. 231/2001 art. 25sexies; d.lgs. n. 58/1998 art. 187quinquies*)
- AVV. ANDREA MILANI
Avvocato in Torino
(*La responsabilità derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001 per banche, intermediari finanziari e assicurazioni; il ruolo di CONSOB, Banca d'Italia e IVASS nel procedimento penale/amministrativo*)
- DOTT. MICHELE PISATI
Assegnista di ricerca in diritto processuale penale - Università Cattolica del Sacro Cuore
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 36; 57; d.lgs. n. 14/2019 artt. 317; 320-321*)
- DOTT. GIORGIO PIZIALI
Magistrato addetto all'ufficio legislativo del Ministero della giustizia
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 62-64*)
- PROF. VINCENZO MONGILLO

- DOTT.SSA CHIARA PRESCIANI
Ricercatrice in diritto commerciale - Università Cattolica S. Cuore di Piacenza
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 5-6-7 profili societari § D; § F [V-X]; 33 profili societari*)
- DOTT.SSA DANIELA RAMIREZ LOPEZ
Dottore di ricerca in *Business and Law* - Università degli Studi di Bergamo
(*d.lgs. n. 117/2017 - Il Codice del Terzo Settore; d.lgs. 112/2017 - Impresa sociale*)
- PROF.SSA SILVIA RENZETTI
Associata di diritto processuale penale - Università di Bologna
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 46; 50; 65*)
- DOTT. BARTOLOMEO ROMANELLI
Giudice - Tribunale di Novara
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 19 c. 2bis; 53- profili penalistici; 53 c. Ibis-1ter; d.lgs. n. 271/1989 artt. 86; 104-104bis; d.m. 30.9.1989, n. 334 art. 13; d.P.R. n. 115/2002 art. 152; d.lgs. n. 30/1999 art. 65; d.lgs. 159/2011 artt. 29-30; 55-65; d.lgs. n. 14/2019 art. 318*)
- DOTT. FRANCESCO ROSSI
Investigador postdoctoral - Universidad Carlos III de Madrid
(*d.lgs. n. 231/2007 art. 55; d.lgs. n. 109/2007 art. 13*)
- PROF. GIUSEPPE ROTOLO
Associato di diritto penale - Università del Salento
(*l. n. 9/2013 art. 12*)
- PROF. CARLO RUGA RIVA
Associato di diritto penale - Università "Bicocca" di Milano
(*Coordinatore Parte II; d.lgs. n. 231/2001 art. 25undecies; d.lgs. n. 152/2006 artt. 192; 318bis-318octies*)
- PROF.SSA ROSA ANNA RUGGIERO
- Associata di diritto processuale penale - Università della Tuscia
(*La giustizia riparativa nel procedimento a carico dell'ente (cfr. artt. 42-67 d.lgs. n. 150/2022)*)
- DOTT. GAETANO RUTA
Procuratore europeo delegato - Milano
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 55-56*)
- PROF. IVAN SALVADORI
Associato di diritto penale - Università di Verona
(*d.lgs. n. 231/2001 art. 24bis*)
- DOTT. CIRO SANTORIELLO
Procuratore aggiunto - Tribunale di Cuneo
(*Ne bis in idem*)
- DOTT.SSA MARIA ELENA SANTUCCI
Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale - Università Cattolica S. Cuore di Milano
(*d.lgs. n. 231/2001 art. 54*)
- DOTT.ALESSANDRO SBARRO
Dottore di ricerca in diritto penale - Università del Salento
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 22, 25duodevicies*)
- PROF. MARCO MARIA SCOLETTA
Associato di diritto penale - Università di Milano
(*d.lgs. n. 231/2001 artt. 6-7 profili penalistici; 25ter*)
- AVV. CLAUDIO SERRA
Avvocato in Torino
(*d.lgs. n. 24/2023 profili lavoristici §§ III-X*)
- PROF. GIAMMARCO SIGISMONDI
Associato di diritto amministrativo - Università Cattolica S. Cuore di Milano
(*La prevenzione della corruzione nella l. n. 190/2012 Parte III-Anticorruzione*)

- PROF. PIERGIUSEPPE SPOLAORE *(La giustizia riparativa - Enti e giustizia riparativa: profili generali (§§ I-IV))*
 Associato di diritto commerciale - Università degli Studi di Milano "Bicocca"
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 13 profili societari; 16 profili societari; 27 profili societari)
- AVV. DILETTA STENDARDI
 Mediattrice penale
(La giustizia riparativa - Enti e giustizia riparativa: profili generali § V)
- AVV. SALVATORE TESORIERO
 Dottore di ricerca in diritto e processo penale - Università di Bologna
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 71-73)
- PROF.SSA VALERIA TORRE
 Associato di diritto penale - Università di Foggia
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 9-11; 12 profili penalistici; 25quinquies; 25duodecies)
- PROF. VICO VALENTINI
 Associato di diritto penale - Università di Perugia
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 25; 25bis.1)
- AVV. NICCOLÒ VALIANI
 Professore a contratto di diritto penale - Università di Siena
(d.lgs. n. 231/2001 artt. 24; 25quater; 26)
- PROF. AVV. GIANLUCA VARRASO
 Ordinario di diritto processuale penale - Università Cattolica S. Cuore di Milano
(Coordinatore Parte I Capo III Sez. I-II, IV; Capo IV; Parti III, VII, IX-XII, XVII; d.lgs. n. 231/2001 artt. 19 c. 2bis;34; 53 profili penalistici; 53 c. 1bis-1ter; d.lgs. n. 271/1989 artt. 86; 104-104bis; d.m. n. 334/1989 art. 13; d.P.R. n. 115/2002 art. 152; d.lgs. n. 300/1999, art. 65)
- DOTT. MARCO VENTUROLI
 Ricercatore di diritto penale - Università di Ferrara
- DOTT. DONATO VOZZA
 Senior Lecturer in Law - University of Roehampton
(d.lgs. n. 231/2001 art. 27- profili penalistici; artt. 28-30 profili penalistici §§ I, II.1-3, III. 13-17, IV; 33 profili penalistici §§ I, II.1-3, III. 13-17, IV)

INDICE PER ARTICOLI

PARTE I

Il d.lgs. 8.6.2001, n. 231 e le disposizioni accessorie

Note introduttive

Enrico Ginevra

D.Lgs. 8.6.2001, n. 231

(artt. 1-25)

Capo I

Sezione I

Coordinatori Donato Castronuovo-Giulio De Simone-

Enrico Ginevra-Andrea Lionzo

Artt. 1-3

Giuseppe Amarelli

Art. 4

Giuseppe Di Vetta

Art. 5 - profili penalistici

Giulio De Simone

Art. 5 - profili societari

Francesco Bordiga (§§ A, B, C); Chiara Presciani (§ D); Gloria Invernici (§ E); Claudio Frigeni [I-IV; XI] Chiara Presciani [V-X] (§ F); Enrico Ginevra-Federica Forlani (§ G)

Art. 5 - profili aziendali

Silvano Corbella (§ C) - Ascensionato Raffaello Carnà (§ E) - Giuseppe D'Onza (§ A); Andrea Lionzo (§§ B, D, F)

Art. 6 - profili penalistici

Marco Scoletta

Art. 6 - profili societari

Francesco Bordiga (§§ A, B, C); Chiara Presciani (§ D); Gloria Invernici (§ E); Claudio Frigeni [I-IV; XI] Chiara Presciani [V-X] (§ F); Enrico Ginevra-Federica Forlani (§ G)

Art. 6 - profili aziendali

Silvano Corbella (§ C) - Ascensionato Raffaello Carnà (§ E) - Giuseppe D'Onza (§ A); Andrea Lionzo (§§ B, D, F)

Art. 7 - profili penalistici

Marco Scoletta

Art. 7 - profili societari

Francesco Bordiga (§§ A, B, C); Chiara Presciani (§ D); Gloria Invernici (§ E); Claudio Frigeni [I-IV; XI] Chiara Presciani [V-X] (§ F); Enrico Ginevra-Federica Forlani (§ G)

0002114733 UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

COMPLIANCE ■ RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI COLLETTIVI

Wolters Kluwer 2024 - Ed. II

Art. 7 - profili aziendali	<i>Silvano Corbella (§ C) - Ascensionato Raffaello Carnà (§ E) - Giuseppe D'On- za (§ A); Andrea Lionzo (§§ B, D, F)</i>
Art. 8 - profili sostanziali	<i>Giulio De Simone</i>
Art. 8 - profili processuali	<i>Enrico Maria Mancuso</i>

Sezione II

Coordinatori Donato Castronuovo-Giulio De Simone

Art. 9-11	<i>Valeria Torre</i>
Art. 12 - profili penalistici	<i>Valeria Torre</i>
Art. 12 - profili aziendalistici	<i>Silvano Corbella</i>
Art. 13 - profili penalistici	<i>Enrico Amati</i>
Art. 13 - profili societari	<i>Piergiuseppe Spolaore</i>
Art. 14	<i>Enrico Amati</i>
Art. 15 - profili penalistici	<i>Enrico Amati</i>
Art. 15 - profili societari	<i>Francesco Bordiga</i>
Art. 16 - profili penalistici	<i>Enrico Amati</i>
Art. 16 - profili societari	<i>Piergiuseppe Spolaore</i>
Artt. 17-18	<i>Gino Bottigioni-Stefano Bruno</i>
Art. 19	<i>Giuseppe Di Vetta</i>
Artt. 20-21	<i>Ludovico Bin</i>
Art. 22	<i>Alessandro Sbarro</i>
Art. 23	<i>Enrico Amati</i>

Sezione III

Coordinatori Donato Castronuovo-Giulio De Simone

Art. 24	<i>Niccolò Valiani</i>
Art. 24bis	<i>Ivan Salvadori</i>
Art. 24ter	<i>Stefano Bruno</i>
Art. 25	<i>Vico Valentini</i>
Art. 25bis	<i>Jacopo Della Valentina</i>
Art. 25bis.1	<i>Vico Valentini</i>
Art. 25ter	<i>Marco Scoletta</i>
Art. 25quater	<i>Niccolò Valiani</i>
Art. 25quater.1	<i>Gaetano S. Califano</i>
Art. 25quinquies	<i>Valeria Torre</i>
Art. 25sexies	<i>Andrea Perini</i>
Art. 25septies	<i>Donato Castronuovo</i>
Art. 25octies	<i>Giuseppe Di Vetta</i>
Art. 25octies.1	<i>Jacopo Della Valentina</i>
Art. 25novies	<i>Giuseppe Di Vetta</i>
Art. 25decies	<i>Gaetano S. Califano</i>
Art. 25undecies	<i>Matteo Montorsi-Carlo Ruga Riva</i>
Art. 25duodecies	<i>Valeria Torre</i>
Art. 25terdecies	<i>Ludovico Bin</i>
Artt. 25quaterdecies-quinquiesdecies	<i>Simona Metrangolo</i>
Art. 25sexiesdecies	<i>Anna F. Masiero</i>

Art. 25 *septiesdecies*
Art. 25 *duodevicies*

Gaetano S. Califano
Alessandro Sbarro

L. 14.1.2013, n. 9
(stralcio)

Art. 12 *Giuseppe Rotolo*

L. 9.12.2021, n. 220
(stralcio)

Art. 6 *Laura De Stradis*

D.Lgs. 8.6.2001, n. 231
(artt. 26-85)

Art. 26 *Niccolò Valiani*

Capo II

Sezione I

Coordinatore Enrico Ginevra

Art. 27 - profili penalistici *Donato Vozza*

Art. 27 - profili societari *Piergiuseppe Spolaore*

Sezione II

Coordinatore Enrico Ginevra

Art. 28 - profili societari *Antonio Cetra*

Art. 28 - profili penalistici *Giovanni Capozio (§§ II.4, III. 1-12, IV; 31-32)-Donato Vozza (§§ I, II.1-3, III. 13-17, IV)*

Art. 29 - profili societari *PierDanilo Beltrami*

Art. 29 - profili penalistici *Giovanni Capozio (§§ II.4, III. 1-12, IV; 31-32)-Donato Vozza (§§ I, II.1-3, III. 13-17, IV)*

Art. 30 - profili societari *Federica Forlani*

Art. 30 - profili penalistici *Giovanni Capozio (§§ II.4, III. 1-12, IV; 31-32)-Donato Vozza (§§ I, II.1-3, III. 13-17, IV)*

Artt. 31-32 *Giovanni Capozio*

Art. 33 - profili societari *Chiara Presciani*

Art. 33 - profili penalistici *Giovanni Capozio (§§ II.4, III. 1-12, IV; 31-32)-Donato Vozza (§§ I, II.1-3, III. 13-17, IV)*

Capo III

Sezione I

Coordinatore Gianluca Varraso

Art. 34 *Paola Corvi e Gianluca Varraso*

Art. 35

*Paola Corvi***Sezione II***Coordinatore Gianluca Varraso*

Art. 36

Michele Pisati

Art. 37-38

Enrico Maria Mancuso

Artt. 39-41

Donatello Cimadomo

Art. 42 - profili penalistici

Marcello Lugii Busetto

Art. 42 - profili societari

PierDanilo Beltrami

Art. 43

*Paola Corvi***Sezione III***Coordinatore Daniele Negri*

Art. 44

*Maria Lucia Di Bitonto***Sezione IV***Coordinatori Daniele Negri-Gianluca Varraso*

Art. 45

Daniele Negri

Art. 46

Silvia Renzetti

Artt. 47-48

Fabio Nicolichia

Art. 49

Mario De Giorgio

Art. 50

Silvia Renzetti

Art. 51

Mario De Giorgio

Art. 52

Fabio Nicolichia

Art. 53 - profili penalistici

Bartolomeo Romanelli-Gianluca Varraso

Art. 53 - profili societari

Vincenzo De Stasio

Art. 54

*Maria Elena Santucci***Sezione V***Coordinatore Enrico Maria Mancuso*

Artt. 55-56

Gaetano Ruta

Art. 57

Michele Pisati

Art. 58-61

*Enrico Maria Mancuso***Sezione VI***Coordinatore Daniele Negri*

Artt. 62-64

*Giorgio Piziali***Sezione VII***Coordinatore Daniele Negri*

Art. 65

Silvia Renzetti

Artt. 66-69

Pier Paolo Paulesu

Art. 70

*Marcello Luigi Busetto***Sezione VIII***Coordinatori Fabrizio D'Arcangelo-Daniele Negri*

Artt. 71-73

*Salvatore Tesoriero***Sezione IX***Coordinatori Fabrizio D'Arcangelo-Daniele Negri*

Art. 74

Andrea Guerrierio

Artt. 75-76

Giovanni Garbagnati

Artt. 77-78 *Concetto Daniele Galati*
Art. 79 *Andrea Guerrierio*
Artt. 80-82 *Paola Concolino*

Capo IV

Coordinatori Donato Castronuovo-Gianluca Varraso
Art. 83 *Concetto Daniele Galati-Enrico Maria Mancuso*
Artt. 84-85 *Paola Concolino*

D.M. 26.6.2003, n. 201

Coordinatore Enrico Maria Mancuso
Artt. 1-4 *Concetto Daniele Galati*
Artt. 5-8 *Giovanni Garbagnati*

Codice di procedura penale

Coordinatore Enrico Maria Mancuso
Art. 696^{septies} *Marcello Daniele*

PARTE II

Ambiente

Coordinatore Carlo Ruga Riva

D.Lgs. 3.4.2006, n. 152

Art. 192 *Carlo Ruga Riva*
Artt. 318^{bis}-octies *Carlo Ruga Riva*

PARTE III

Anticorruzione

Coordinatore Gianluca Varraso

La prevenzione della corruzione nella l. n. 190/2012 *Giammarco Sigismondi*

L. 6.11.2012, n. 190

Art. 1, c. 1, 2, 2-bis, 4 *Antonio Carino*
Art. 1, c. 4, lett. e), 5, lett. b), c. 10, lett. b), 11, 15, 16, 35, 41, 44, 49, 50 *Antonio Carino*
Art. 1 c. 5, lett. a), 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 *Antonio Carino*

- Art. 32 **D.L. 24.6.2014, n. 90**
Pasquale Cerbo

PARTE IV
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Coordinatore Donato Castronuovo

- Art. 55 **D.Lgs. 21.11.2007, n. 231**
Francesco Rossi

- Art. 13 **D.Lgs. 22.6.2007, n. 109**
Francesco Rossi

PARTE V
Banche, intermediari finanziari e assicurazioni
Coordinatore Andrea Perini

La responsabilità derivante da reato ex *Silvia Coda-Andrea Milani*
d.lgs. n. 231/2001 per banche, interme-
diari finanziari e assicurazioni; il ruolo
di CONSOB, Banca d'Italia e IVASS nel
procedimento penale/amministrativo

- D.Lgs. 4.2.1998, n. 58**
Art. 187*quinquies* *Silvia Coda-Andrea Perini*
Art. 187*octies* *Nicola Berti (§§ I-II-VI)-Calogero*
Micciché (§§ III-IV-V)
Art. 187*duodecies-terdecies* *Nicola Berti (§§ I-II-VI)-Calogero*
Micciché (§§ III-IV-V)
Ne bis in idem *Ciro Santoriello*

PARTE VI
Contratti pubblici
Coordinatore Giovanni D'Angelo

D.Lgs. 31.3.2023, n. 36

Artt. 94-98

Giovanni D'Angelo

PARTE VII**Giustizia riparativa***Coordinatore Gianluca Varraso*

La giustizia riparativa nel procedimento
a carico dell'ente (cfr. artt. 42-67 d.lgs.
n. 150/2022)

Rosa Anna Ruggiero

Enti e giustizia riparativa: profili gene-
rali

*Diletta Stendardi (§ V) - Marco Venturo-
li (§§ I-IV)***Parte VIII****Investigazioni interne***Coordinatore Enrico Maria Mancuso*

Le investigazioni interne nel procedi-
mento a carico dell'ente

Enrico Maria Mancuso

Legal privilege e tutela difensiva
dell'ente

*Enrico Maria Mancuso***PARTE IX****L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati***Coordinatore Gianluca Varraso***D.Lgs. 28.7.1989, n. 271**

Artt. 104-104bis

*Bartolomeo Romanelli-Gianluca
Varraso***D.Lgs. 8.6.2001, n. 231**

Art. 19 c. 2-bis

*Bartolomeo Romanelli-Gianluca
Varraso*

Artt. 53 c. 1-bis-1 ter

*Bartolomeo Romanelli-Gianluca
Varraso***D.Lgs. 28.7.1989, n. 271**

Art. 86 *Bartolomeo Romanelli-Gianluca Varraso*

D.M. 30.9.1989, n. 334
Art. 13 *Bartolomeo Romanelli-Gianluca Varraso*

D.P.R. 30.5.2002, n. 115
Art. 152 *Bartolomeo Romanelli-Gianluca Varraso*

D.Lgs. 30.7.1999, n. 300
Art. 65 *Bartolomeo Romanelli-Gianluca Varraso*

D.Lgs. 6.9.2011, n. 159
Artt. 35-51*bis* *Sandro Cavaliere-Luca D'Amore*
Artt. 55-62 *Bartolomeo Romanelli*

PARTE X
Misure ablativo a carico dell'ente e liquidazione giudiziale
Coordinatore Gianluca Varraso

D.Lgs. 12.1.2019, n. 14
Art. 317 *Michele Pisati*
Art. 318 *Bartolomeo Romanelli*
Art. 319 *Paola Corvi*
Artt. 320-321 *Michele Pisati*

D.Lgs. 6.9.2011, n. 159
Artt. 63-65 *Bartolomeo Romanelli*

PARTE XI
Misure di prevenzione
Coordinatore Gianluca Varraso

D.Lgs. 6.9.2011, n. 159

Artt. 29-30

Artt. 34-34bis

Art. 94bis

*Bartolomeo Romanelli**Ferdinando Brizzi-Giancarlo**Capecchi-Giuseppe Giura**Ferdinando Brizzi-Giancarlo**Capecchi-Giuseppe Giura***PARTE XII****Procedure investigative***Coordinatore Gianluca Varraso*

Le procedure investigative

*Andrea Baldassarro-Lucia Lotti***PARTE XIII****Reati transnazionali***Coordinatore Giulio De Simone***L. 16.3.2006, n. 146**

Art. 3

Art. 10

*Stefano Bruno**Stefano Bruno***PARTE XIV****Sicurezza del lavoro***Coordinatore Donato Castronuovo***D.Lgs. 9.4.2008, n. 81**

Artt. 16-17

Art. 30

*Vincenzo Mongillo**Vincenzo Mongillo***PARTE XV****Sport***Coordinatori Donato Castronuovo***D.Lgs. 28.2.2021, n. 39**

Art. 16

Simona Metrangolo

PARTE XVI**Terzo Settore***Coordinatore Enrico Ginevra***D.Lgs. 3.3.2017, n. 117**

Il Codice del Terzo Settore

*Daniela Ramirez Lopez***D.Lgs. 3.7.2017, n. 112**

Impresa sociale

*Daniela Ramirez Lopez***PARTE XVII*****Whistleblowing****Coordinatore Gianluca Varraso***D.Lgs. 10.3.2023, n. 24**

Profili penalistici. luci ed ombre dell'intervento di recepimento della Direttiva Whistleblowing

Anna F. Masiero

Whistleblowing

Profili processuali. Le intersezioni tra disciplina del whistleblowing e accertamento penale

Fabio Nicolichia

Profili aziendalistici. La nuova disciplina del whistleblowing nella prospettiva economico aziendale

Ascensionato Raffaello Carnà-Andrea Lionzo

Profili lavoristici

Matteo Corti (§§ I-II)-Claudio Serra (§§ III-X)

PARTE VII

Giustizia riparativa

I RAPPORTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA CON IL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEGLI ENTI

SOMMARIO: I. Restorative justice e procedimento de societate: incroci possibili, incroci futuribili - II. L'ente nei programmi di giustizia riparativa - III. Gli esiti riparativi ex d.lgs. n. 150/2022 nella prospettiva del processo all'ente - IV. Condotte riparative ex d.lgs. n. 231/2001 nei programmi di giustizia riparativa - V. Quali regole per disciplinare il traffico dei due binari - VI. Il ruolo dell'autorità giudiziaria nella giustizia riparativa

I. Restorative justice e procedimento de societate: incroci possibili, incroci futuribili

La giustizia riparativa presenta delle significative assonanze con le finalità proprie del d.lgs. 1 8.6.2001, n. 231, che prevede la responsabilità da reato delle persone giuridiche [MANNOZZI (9), 34]. Proprio per questa ragione, nel momento in cui nel nostro sistema penale è stata introdotta - per effetto del d.lgs. 10.10.2022, n. 150 - **la disciplina organica della restorative justice**, con l'intento non secondario di mettere a sistema le esperienze al riguardo maturate fino a quel momento nella prassi, si è dovuto prendere atto che tale disciplina - che pur aveva determinato una novellazione del codice penale e di quello di procedura penale - **non aveva invece toccato il d.lgs. n. 231/2001** [RICCI-SAVARINO (11), 9]. Ciò non di meno, è opportuno e inevitabile ragionare sulla possibilità di sfruttarne le potenzialità anche nei procedimenti a carico degli enti. È vero, infatti, che il d.lgs. n. 231/2001 mira a prevenire gli illeciti amministrativi che possano scaturire dai reati commessi dagli apicali e dai dipendenti delle imprese, prevedendo che la responsabilità delle persone giuridiche vada esclusa se esse dimostrano di aver preventivamente adottato una organizzazione adeguata e un sistema di controllo effettivo, lì dove, invece, i programmi di giustizia riparativa rappresentano una modalità di composizione del conflitto che, generalmente, presuppone e non esclude un coinvolgimento dei partecipanti nel procedimento penale. Per come è concepita dal d.lgs. n. 150/2022, infatti, la giustizia riparativa non è alternativa al procedimento penale, ma rappresenta un binario diverso, che da quello su cui corre il procedimento penale può nascere e che torna ad incrociarlo una volta che il percorso riparativo si sia chiuso.

Nonostante, dunque, il d.lgs. n. 231/2001 punti soprattutto alla prevenzione *ante factum* 2 dell'illecito amministrativo dipendente da un reato, è fuori discussione che **entrambi i modelli** qui in considerazione (quello della giustizia riparativa e quello della responsabilità degli enti) **si ascrivono al paradigma della riparazione**. È sin troppo noto, infatti, che nell'ottica del d.lgs. n. 231/2001, le società che non siano in grado di dimostrare di meritare di essere estromesse dal processo a loro carico, possono comunque puntare, *post factum*, a condotte ripristinatorie, risarcitorie e riorganizzative per ottenere non già una esclusione dal processo, bensì una mitigazione del trattamento sanzionatorio (artt. 12 e 17, d.lgs. n. 231/2001) ed eventualmente, in fase esecutiva, una conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78, d.lgs. n. 231/2001); o, anche, per usufruire della sospensione (art. 49, d.lgs. n. 231/2001) e/o della revoca (art. 50, d.lgs. n. 231/2001) delle misure cautelari. Parallelamente, la riparazione è una componente essenziale della *restorative justice*: quando il

percorso di riconciliazione funziona, infatti, si conclude con un esito riparativo, che è destinato a trovare riconoscimento positivo nel procedimento penale.

3 Tanto nell'ottica del d.lgs. n. 231/2001, quanto in quella del d.lgs. n. 150/2022, esiste, dunque, una contropartita - nel procedimento in corso - per effetto di una riparazione. **Tuttavia, la giustizia riparativa ha una sua peculiare specificità rispetto al tema più generale della riparazione, posto che il suo obiettivo principale è quello di valorizzare l'incontro** "consensuale, attivo e volontario" **tra vittima del reato**, persona indicata come **autore dell'offesa** e altri soggetti appartenenti alla **comunità**, allo scopo di risolvere le "questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore" (art. 42, c. 1, lett. a d.lgs. n. 150/2022). Vale la pena, quindi, considerare come **la giustizia riparativa metta al centro la vittima** (per tale dovendosi intendere, secondo l'art. 42, c. 1, lett. b, d.lgs. n. 150/2022, il danneggiato dal reato), **che invece nel procedimento agli enti rimane processualmente marginalizzata** per effetto della scelta, maturata in giurisprudenza [C. VI 22.1.2011 n. 2251, *CP* 2011, 2539], dato il silenzio del legislatore, di escludere la costituzione di parte civile contro l'ente, salvo qualche isolata apertura in senso inverso della giurisprudenza di merito [C. App. Taranto ord. 4.10.2016, *GP web* 2017, n. 4; T. Trani ord. 7.5.2019, *GP web* 2019, n. 7-8].

4 Occorre pertanto verificare se il modello della *restorative justice* sia replicabile nel processo agli enti e, qualora lo fosse, quali siano gli effetti. **Bisogna**, dunque, preliminarmente **accertare se l'impresa rientri tra i soggetti che possono accedere alla giustizia riparativa**. In caso di risposta positiva, andrebbe valutato **se la nuova disciplina della giustizia riparativa possa innestarsi nel procedimento all'ente**; per poi controllare se l'eventuale esito riparativo troverebbe una contropartita. Tuttavia, in concreto, appare più utile rovesciare quest'ultima prospettiva: infatti, una volta che si sia concluso che la strada della *restorative justice* è accessibile all'ente, è opportuno domandarsi subito se sia consentito riconoscere degli effetti all'esito riparativo nel procedimento *ex* d.lgs. n. 231/2001. Perché, ove così non fosse, potrebbe rivelarsi inutile occuparsi della compatibilità col processo *de societate* delle regole del codice di rito che disciplinano l'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale. A meno di non volerne in ogni caso indagare le connessioni, per l'evenienza che, in futuro, si decidesse di prevedere un collegamento *ad hoc*.

II. L'ente nei programmi di giustizia riparativa

1 Una indicazione utile per dare una risposta alla domanda relativa all'applicabilità all'ente, in linea di principio, della giustizia riparativa, sembra arrivare dalla Relazione al d.lgs. n. 150/2022 (Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, *SistPen* 10.8.2022, 366), secondo cui la **"persona indicata come autore dell'offesa"**, che insieme alla vittima e ai rappresentanti della comunità **rientra tra i possibili partecipanti ai programmi di giustizia riparativa, può essere anche una persona giuridica**. Si legge inoltre che gli enti potrebbero partecipare a questi programmi come vittime, ma si tratta di una prospettiva che non sarà affrontata, dovendosi qui esplorare le relazioni tra giustizia riparativa e d.lgs. n. 231/2001 (che presuppone un coinvolgimento della persona giuridica come indagata/imputata). Nella Relazione si perviene a questa conclusione per due ordini di motivi: perché **l'art. 35, d.lgs. n. 231/2001 consente di estendere**

all'ente "le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili"; e perché in tema di giustizia riparativa si è scelto di non prevedere preclusioni all'accesso, per esempio in relazione alla gravità delle fattispecie incriminatrici oggetto di accertamento. Come noto, infatti, i programmi possono essere avviati qualunque sia il reato per il quale si procede, pur se cambiano gli effetti a seconda della procedibilità. Per i procedimenti che riguardino reati procedibili a querela, la riuscita del programma vale, secondo quando prescrive l'art. 152, c. 2, c.p., quale remissione tacita (ovvero - parrebbe - se l'accordo è raggiunto prima della proposizione della querela, quale causa di improcedibilità). Per quelli relativi a reati procedibili d'ufficio, essa opera, invece, ai sensi dell'art. 62, c.1, n. 6 c.p., come attenuante del trattamento sanzionatorio (oltre a poter fungere da causa di sospensione condizionale della pena non superiore ad un anno: art. 164, c. 3, c.p.). Pertanto, **considerato che la scelta del legislatore è stata quella di non limitare l'accesso alla giustizia riparativa solo ad alcune categorie di reato e ad alcune categorie di persone, si dovrebbe poter ritenere che gli enti non dovrebbero essere - per principio - estromessi da questo nuovo paradigma di gestione dei conflitti**, nonostante essi siano formalmente chiamati a rispondere di illeciti amministrativi (dipendenti da reato).

E, in effetti, non si vede perché le imprese non dovrebbero poter avviare programmi di riconciliazione con le vittime: non vi sarebbero, per esempio, ostacoli dovuti a presunte difficoltà di individuazione dei soggetti che dovrebbero - durante gli incontri - rappresentare **gli enti** [RUGGIERO (13), 109]. Questi ultimi **potrebbero partecipare ai programmi tramite il loro legale rappresentante**. Se poi questi fosse il soggetto imputato del reato presupposto, si dovrebbe concludere che l'ente dovrebbe nominarne uno nuovo, secondo la logica dell'art. 39, d.lgs. n. 231/2001, che disciplina, per le persone giuridiche, la rappresentanza *ad processum*. Invece non si dovrebbe consentire all'ente di essere rappresentato durante l'esecuzione del programma dal difensore, per il caso in cui non compaia il rappresentante (ipotesi, viceversa, contemplata dall'art. 39, c. 4, d.lgs. n. 231/2001), poiché - come noto - il d.lgs. n. 150/2022 ha escluso l'accesso dei difensori ai programmi (almeno fino a un dato momento, come meglio diremo tra poco).

Meno scontato che il conflitto scaturito da un fatto di reato che veda coinvolta una società e che pertanto, in linea generale, potrebbe presentare un alto tasso di complessità tecnica, **possa essere superato con l'aiuto di un mediatore**, al quale potrebbero mancare le necessarie competenze [FONDAROLI (4), 125]. Ci sono, però delle considerazioni di cui tener conto. **La scommessa della giustizia riparativa passerà anche attraverso una adeguata formazione e selezione di coloro che saranno chiamati a svolgere questo genere di attività**: ai mediatori si potranno richiedere abilità diverse e ulteriori rispetto a quelle attuali. Senza considerare che al momento della definizione degli esiti riparativi, vi è già una apertura alla partecipazione di "tecnici": si pensi, difatti, che il d.lgs. n. 150/2022, che ha appunto estromesso i difensori dalla partecipazione agli incontri, li ha riammessi quando si tratta di formalizzare gli accordi, se riferiti ad un esito riparativo "materiale" e non solo "simbolico" (art. 56, c. 5, d.lgs. n. 150/2022). Dunque, si potrebbe anche pensare che, affidata la fase degli incontri finalizzati alla composizione del conflitto ad un mediatore che abbia questo tipo di esperienza, ne subentri un secondo che - in caso di esito riparativo materiale - individui, con il contributo dei difensori, le attività che l'ente deve svolgere per blindare la ritrovata *pax*: d'altra parte l'art. 53, c. 1, d.lgs. n. 150/2022 prevede che i mediatori debbano essere due.

4 A ben vedere, dunque, come peraltro dimostrano pure esperienze maturate in altri Paesi [M-LACARNE (8), 33], **la disciplina organica della giustizia riparativa può applicarsi all'ente**. Cioè l'ente può decidere di partecipare ad un programma di *restorative justice*. La questione, però, è un'altra. E cioè **se ed in che modo l'eventuale percorso di giustizia riparativa si incroci con il procedimento penale, posto che**, come detto, **nessuna modifica del d.lgs. n. 231/2001 è stata prevista**, diversamente da ciò che è avvenuto per il procedimento a carico delle persone fisiche. Come abbiamo premesso, prima di appurare se il procedimento penale *de societate* possa essere l'occasione per avviare ad un programma di giustizia riparativa, è opportuno verificare se sia consentita una valorizzazione dell'eventuale esito riparativo. D'altra parte, se così non fosse, non si vede che ragione ci sarebbe perché l'autorità giudiziaria, così come è tenuta a fare nel procedimento per le persone fisiche, autorizzi l'ente che lo abbia richiesto all'invio ad un centro deputato allo svolgimento del programma. Se, in altre parole, qualora l'ente si impegnasse in un programma e riuscisse a concluderlo con un accordo, l'eventuale esito riparativo non potesse rilevare nel procedimento a suo carico, potremmo dire che, quanto meno allo stato, sarebbe inutile approfondire le possibilità di adattare il modello 231 a questo nuovo paradigma di composizione dei conflitti. Partiamo, quindi, come preannunciato, proprio dalla fine, interrogandoci sulla esistenza o meno di un qualche meccanismo di scambio tra giustizia riparativa e procedimento 231, al momento della positiva conclusione dell'accordo riparativo, per chiarire se tale esito dovrebbe o potrebbe essere premiato nel procedimento penale.

III. Gli esiti riparativi ex d.lgs. n. 150/2022 nella prospettiva del processo all'ente

1 Per dare una risposta alla domanda, vediamo più nel dettaglio in cosa consistano **gli esiti riparativi di cui parla il d.lgs. n. 150/2022** [GALLI (5), 274], consideriamone gli effetti e valutiamo se essi possano prodursi anche nel procedimento che coinvolge le persone giuridiche. Come già segnalato, gli esiti dei programmi riparativi, secondo quanto indicato dall'art. 56, d.lgs. n. 150/2022, sono di due tipologie. Quello "**simbolico**" si sostanzia in "dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi". L'esito "**materiale**" "può comprendere il **risarcimento del danno**, le **restituzioni**, l'**adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori**". Nel **procedimento agli individui**, come sopra si è detto, una volta che il percorso di giustizia riparativa sia chiuso con uno di questi due esiti, **se il reato è procedibile a querela** e il procedimento penale non sia ancora instaurato, la possibile iniziativa penale dovrebbe risultare neutralizzata: la condizione di procedibilità non dovrebbe essere più realizzabile e, ove la querela fosse ciò non di meno proposta, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità. Se invece la querela fosse stata già presentata e, per l'effetto, il procedimento penale fosse stato già iscritto, l'esito riparativo fungerebbe da remissione tacita. **Per i reati procedibili d'ufficio**, invece, l'esito riparativo, oltre ad integrare un'attenuante, diviene anche elemento di valutazione ai fini di cui all'art. 133 c.p. (art. 58, d.lgs. n. 150/2022). Tutto ciò è reso possibile dalla circostanza che, concluso il programma, "viene trasmessa all'autorità giudiziaria precedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto" (art. 57, c. 1, d.lgs. n. 150/2022). Allo stesso modo, il mediatore comunica la mancata effettuazione del programma, la sua interruzione o il mancato raggiungimento dell'esito riparativo (art. 57, c. 2, d.lgs. n. 150/2022), che comunque non



producono effetti sfavorevoli per la persona indicata come autore dell'offesa (art. 58, c. 2, d.lgs. n. 150/2022). Queste sono, pertanto, le conseguenze dell'esito riparativo quando ad assumere il ruolo di autore dell'offesa sia un individuo. Qualora gli accordi riparativi coinvolgessero le imprese, sarebbe possibile ottenere i medesimi effetti?

Se, infatti, è abbastanza intuitivo che anche un programma che coinvolga l'ente possa chiudersi con un esito riparativo simbolico o materiale, **non è viceversa sostenibile che gli effetti di tali esiti, disciplinati nel codice penale, possano valere anche per le persone giuridiche**, non potendosi applicare analogicamente tali norme, anche se sono *in bonam partem*. Una forzatura di questo tipo è stata in effetti già compiuta per mano di alcuni giudici di merito - con riferimento ad un istituto che presenta una certa somiglianza con la giustizia riparativa - che hanno autorizzato taluni **enti** che lo avevano domandato alla **messa alla prova** [T. Modena ord. 11.12.2019, *CP* 2021, 2540; T. Modena ord. 15.12.2020, *GP web* 2021, n. 2; T. Bari ord. 22.6.2022, *CP* 2022, 3624; v., però, *contra* T. Milano ord. 27.3.2017, *GP web* 2017, n. 9; T. Bologna ord. 10.12.2020, *GP web* 2020, n. 12; T. Spoleto ord. 21.4.2021, *DPP* 2022, 245], pur se il d.lgs. n. 231/2001 non prevede questo procedimento speciale. Diversamente da ciò che è stato pure sostenuto [GARUTI (6), 1300], non si tratterebbe in questo caso di estendere l'applicazione di norme processuali (che entro i limiti di compatibilità fissati nell'art. 34, d.lgs. n. 231/2001 è operazione legittima), ma di norme di diritto penale sostanziale, posto che in caso di esito positivo della messa alla prova, nei confronti dell'ente si dovrebbe dichiarare l'estinzione dell'illecito amministrativo (applicando analogicamente quell'art. 168-ter c.p., che a fronte di una *probation* riuscita dell'individuo, riconosce l'estinzione del reato). Non vi è bisogno di evidenziare come sarebbe in effetti opportuno che il legislatore introducesse anche per le imprese uno strumento analogo alla messa alla prova degli individui: lo si sostiene oramai da anni [FIDELBO-RUGGIERO (3), 3]. Tuttavia, è indispensabile un passaggio normativo. **In assenza di una legge, l'estinzione dell'illecito amministrativo come effetto della messa alla prova viola il principio di legalità e l'esigenza di certezza del diritto**, come hanno ricordato di recente le sezioni unite della Cassazione [C.s.u. 6.4.2023, n. 14840, *CP* 2023, 1912].

Per le stesse ragioni per le quali non dovrebbe essere consentito - allo stato - autorizzare la messa alla prova, **non vi sarebbe modo per applicare analogicamente al procedimento che coinvolge le imprese le norme del codice penale che regolano gli effetti degli esiti riparativi previsti per le persone fisiche** [RUGGIERO (13), 110]. D'altra parte, e al di là di ogni altra considerazione, non si vede come, per esempio, l'esito riparativo dell'ente potrebbe determinare la remissione di querela, per il caso di reati (da cui siano scaturiti gli illeciti amministrativi dell'ente) per i quali sia prevista tale condizione di procedibilità, salvo che al programma riparativo dovesse partecipare anche la persona fisica autrice del reato: in questo caso, infatti, l'esito riparativo, determinando la remissione della querela, potrebbe produrre l'estinzione del reato da cui l'illecito amministrativo *ex d.lgs. n. 231/2001* promana. E, tuttavia, non si può sottovalutare che l'art. 8, d.lgs. n. 231/2001 stabilisce il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente, che permane, tra gli altri motivi, quando il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. In dottrina è stato per la verità osservato che, poiché l'art. 37, d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che non si debba procedere all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità,



andrebbe assicurato lo stesso trattamento in caso di sopravvenuta carenza: in altre parole, “in un contesto di disciplina in cui non si potrebbe iniziare o proseguire l’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente in assenza di una querela, si dovrebbe assicurare la medesima conclusione in caso di remissione” [PELISSERO (10),159]. Si tratta di un’interpretazione che ha una sua indubbia razionalità, anche se si rischierebbe in questo modo di sovrapporre due categorie (quella dell’estinzione del reato e quella dell’improcedibilità), che sono viceversa distinte. Ma al di là di queste implicazioni, va sottolineato come, nel caso in esame, l’esito produttivo di effetti (eventualmente anche sulla responsabilità dell’ente), sarebbe quello riconducibile alla persona fisica, non certamente alla persona giuridica.

4 Allo stesso modo, ma questa volta nella prospettiva dei reati procedibili d’ufficio, **non si vede come potrebbe l’esito riparativo dell’ente determinare il riconoscimento dell’attenuante destinata agli individui o influire sulla quantificazione della sanzione**. Come detto, si tratta di norme penali destinate alle persone fisiche e dunque non applicabili in via analogica a quelle giuridiche. Non solo. Sappiamo che il d.lgs. n. 231/2001 presenta un ventaglio di sanzioni (interdittive e pecuniarie) e di cause per una loro mitigazione, che tengono conto delle caratteristiche dei soggetti cui sono applicabili, e che sono eterogenee rispetto alle sanzioni e alle attenuanti destinati agli individui: anche per questa ragione, operazioni interpretative fondate sull’analogia sarebbero un fuor d’opera.

5 Questa premessa non chiude però il discorso relativo ai possibili meccanismi di scambio tra procedimento riparativo e procedimento penale, da valorizzare al momento della definizione del trattamento sanzionatorio. A ben vedere, infatti, e come in parte segnalato nel paragrafo introduttivo di questo lavoro, gli esiti riparativi previsti dal d.lgs. n. 150/2022 presentano delle interferenze con le condotte riparative descritte nel d.lgs. n. 231/2001. Sono proprio queste interferenze che vanno approfondite, per capire se è possibile giustificare che l’esito riparativo venga considerato dal giudice nel procedimento penale delle imprese.

IV. Condotte riparative ex d.lgs. n. 231/2001 nei programmi di giustizia riparativa

1 Partiamo, dunque, dalle condotte riparative delineate nel d.lgs. n. 231/2001. A questi fini, occorre riprendere testualmente le norme rilevanti che, come accennato in precedenza, si occupano di selezionare le condotte riparatorie *post factum*. Dunque, iniziamo dagli artt. 17 e 12, d.lgs. n. 231/2001. **L’art. 17, c. 1, d.lgs. n. 231/2001 stabilisce l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive** qualora l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbia, congiuntamente, **risarcito integralmente il danno; eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia efficacemente adoperato in questo senso**; eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile il reato adottando modelli organizzativi idonei a prevenirlo per il futuro; messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. È invece sufficiente la (sola) adozione di modelli organizzativi adeguati quando la misura interdittiva possa pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale. **L’art. 12, d.lgs. n. 231/2001**, dal canto suo, premia con la **riduzione della sanzione pecuniaria**, tra le varie ipotesi, **l’impegno dell’ente a realizzare le condotte riparative indicate all’art. 17, c. 1, d.lgs. n. 231/2001**, senza tuttavia domandare il profitto ai fini della confisca. Nell’art. 12, d.lgs. n. 231/2001 le condotte riparative non sono necessariamente cumulative (come invece accade per l’art. 17,

d.lgs. n. 231/2001). La sanzione pecuniaria è, difatti, ridotta da un terzo alla metà se l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si è adoperato in questo senso) ovvero ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie (c. 2); dalla metà ai due terzi "nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni" (comma 3).

Le condotte riparatorie pensate in materia di responsabilità degli enti sembrano rientrare, pertanto, nella definizione degli esiti riparativi materiali conclusivi di un programma di giustizia riparativa, che, come abbiamo visto, comprende il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per eliminare le conseguenze del reato, evitando che lo stesso possa essere portato a conseguenze ulteriori. Peraltro, per come è formulato l'art. 56, d.lgs. n. 150/2022, che disciplina gli esiti riparativi nel d.lgs. n. 150/2022, risulta abbastanza chiaro che si tratta di un elenco non esaustivo. Si potrebbe, dunque, sostenere che **esiti riparativi conclusivi di eventuali programmi di giustizia riparativa che coinvolgessero le imprese e coincidessero con le condotte riparative di cui agli art. 12 e 17, d.lgs. n. 231/2001 possano produrre gli effettivi ivi previsti**. In altre parole, mentre nel procedimento alle persone fisiche il legislatore ha individuato e valorizzato le conseguenze nel procedimento penale della positiva composizione del conflitto di fronte al mediatore, prevedendo delle norme *ad hoc*, nel procedimento alle persone giuridiche ciò non è avvenuto e, dunque, è in via interpretativa che va appurato se degli effetti siano in ogni caso producibili, attraverso l'applicazione di norme di favore preesistenti all'ingresso ufficiale della giustizia riparativa nel nostro sistema e introdotte ad altri fini. Si potrebbe perfino ritenere che, proprio in ragione della sovrapposibilità tra condotte riparative ex d.lgs. n. 231/2001 ed esiti riparativi materiali ex d.lgs. n. 150/2022, il legislatore abbia ritenuto non necessario un coordinamento tra le due discipline. Le riflessioni che seguono chiariranno, tuttavia, che quale che sia stato il motivo della scelta legislativa, un raccordo normativo sarebbe stato più che opportuno e lo sarebbe tuttora.

Proviamo, dunque, a vedere **cosa dovrebbe accadere se l'ente, accedendo ad un programma di giustizia riparativa, concludesse un accordo che contemplasse le attività previste dagli artt. 12 e 17, d.lgs. n. 231/2001**. In linea di principio, tocca considerare che è difficile, almeno per il momento, pensare che **il programma di giustizia riparativa possa condurre ad un esito quale la riorganizzazione aziendale** richiesta dall'art. 17, d.lgs. n. 231/2001. Anche se, come si diceva in precedenza, il mediatore dovesse dimostrare di avere competenze tecniche, è improbabile che sia questo il contesto in cui discutere l'adozione di un nuovo modello organizzativo. Per come sono attualmente concepiti, **i programmi di giustizia riparativa sembrano puntare ad altro**, ad una ricomposizione della frattura causata dal reato. Poco plausibile che aspetti tecnici come la correzione dell'organizzazione aziendale vengano affrontati in riunioni che dovrebbero essere improntate all'informalità, e puntassero solo a cercare di avvicinare o riavvicinare la persona indicata come autore dell'offesa alle vittime ed eventualmente anche alla comunità di riferimento. **Tuttavia**, soprattutto per quegli illeciti amministrativi che derivino da reati che abbiano fortemente colpito la collettività, si pensi per esempio a quelli conseguenti a reati ambientali, **non si può escludere che gli incontri del programma di giustizia riparativa possano diventare l'occasione per illustrare**, non solo alle vittime, ma anche alla comunità **le modifiche che l'impresa intende adottare nella sua organizzazione** (verosimilmente concertate altrove, fuori cioè dallo spazio della

mediazione), proprio col dichiarato intento di evitare per il futuro il rischio di nuovi illeciti e di riconquistare la fiducia perduta. Dunque, in realtà, anche impegni che oggi sembrano lontani dalla logica della giustizia riparativa potrebbero essere valorizzati un domani in questa prospettiva, soprattutto se i programmi di giustizia riparativa fossero nel frattempo adattati in modo da essere impiegati anche per le imprese. Poniamo, però, che la riorganizzazione aziendale non rientri tra gli esiti di un programma di giustizia riparativa, per i limiti a cui sopra si è fatto riferimento: in questo caso, dal momento che l'art. 17, d.lgs. n. 231/2001 richiede cumulativamente tutte le condizioni ivi previste per permettere l'esclusione della sanzione interdittiva, è chiaro che questo risultato non sarebbe ottenibile.

4 Più verosimile, invece, la prospettiva di valorizzare l'esito riparativo materiale ai fini dell'applicazione dell'art. 12, d.lgs. n. 231/2001 che, nell'individuare i casi di riduzione della sanzione pecuniaria, li pone in alternativa tra loro. Tra questi casi, abbiamo visto, vi sono proprio il risarcimento del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, che coincidono con uno dei contenuti dell'esito riparativo materiale. Se l'esito riparativo realizzato nell'ambito del programma dovesse, quindi, presentare questo risultato, si potrebbe concludere che esso, entrando nel procedimento in corso per il tramite della relazione del mediatore (come accade nel processo agli individui), possa essere valutato dal giudice ai fini del riconoscimento della riduzione della sanzione pecuniaria. Tra l'altro, è risaputo che la giurisprudenza, probabilmente per controbilanciare la scelta di escludere nel processo agli enti la costituzione di parte civile, ritiene rilevante il risarcimento del danno ai fini dell'applicazione delle suddette norme, quando sia conseguenza di un rapporto dialogico tra ente e persona offesa [C. II 8.1.2014 n. 326, CED 258219; diffusamente sul tema, STENDARDI (17), 13]. In altre parole, il risarcimento deve essere l'approdo di un confronto tra le parti contrapposte. Indubbiamente l'adozione di un programma di giustizia riparativa potrebbe agevolare questo tipo di risultato.

5 Tuttavia, alla luce di ciò che abbiamo evidenziato, c'è da domandarsi che interesse avrebbero le persone giuridiche ad intraprendere la strada della giustizia riparativa per realizzare condotte che potrebbero porre in essere in ogni caso (dunque, a prescindere da questo tipo di percorso) per vedersele riconosciute proprio **in forza di quegli artt. 12, d.lgs. n. 231/2001 ed eventualmente anche 17, d.lgs. n. 231/2001**. Senza contare che non sarebbe affatto scontato che il giudice penale possa ritenere adeguato, per esempio ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria, l'impegno nel contenimento delle conseguenze del reato da cui sia scaturito l'illecito amministrativo e il risarcimento concordato in sede di mediazione [RUGGIERO (13), 111]. Dunque non solo le società, mediante un programma di giustizia riparativa, finirebbero con l'ottenere un risultato non diverso da quello che potrebbero conseguire comunque senza l'intervento di un mediatore, ma rischierebbero di impegnarsi in un progetto che potrebbe anche non essere premiato al momento della quantificazione della sanzione, se il giudice non valutasse come sufficiente lo sforzo.

6 A questo proposito, non possiamo non tener conto del fatto che non di rado gli enti cercano di coinvolgere l'autorità giudiziaria nella selezione dei comportamenti riparativi da adottare, proprio per avere un ragionevole affidamento sul riconoscimento degli effetti premiali delle condotte che si impegnano a realizzare. Si pensi all'ambito cautelare, nel quale l'interlocuzione con il giudice sovente può essere determinante per la sorte della cautela.

Come sappiamo, infatti, l'ente nei cui confronti sia stata applicata una misura cautelare, può domandare la sospensione ex art. 49, d.lgs. n. 231/2001, impegnandosi a realizzare le condotte riparatorie di cui all'art. 17, d.lgs. n. 231/2001. Il giudice autorizza, indicando il termine e verificando, alla scadenza, la completezza e l'efficace esecuzione delle attività, in vista della revoca o del ripristino della misura. Non di rado nella prassi, al momento della richiesta, le misure da adottare sono in qualche modo concertate tra impresa e autorità che procede, da una parte per evitare che venga concessa una sospensione che altrimenti fungerebbe solo da dilazione dell'esecuzione della misura, dall'altra per garantirsi il risultato (e cioè la revoca della misura) a fronte di un serio impegno nella riparazione. Come si può constatare, **questo ha un senso se l'interlocuzione avviene all'interno del procedimento, con chi dovrà decidere - nel breve-medio termine della sorte della cautela, nel medio-lungo termine dell'(eventuale) applicazione delle sanzioni** -. Una interlocuzione su questi aspetti con un soggetto diverso dal giudice penale rischierebbe di impegnare l'ente nella realizzazione di un esito riparativo che potrebbe non trovare una contropartita. Insomma, posto che non vi sono vantaggi specifici per l'ente in caso di esiti riparativi raggiunti attraverso un programma condotto da un mediatore, per l'ente sarebbe probabilmente più utile interloquire, anche con la vittima, seppur non costituita parte civile, nell'alveo del procedimento a proprio carico. Almeno se - come dovrebbe essere - l'autorità giudiziaria rimane fuori dal concepimento del programma di giustizia riparativa. Ci torneremo fra poco.

Però, dall'altra parte, **non è nemmeno possibile rinunciare a priori ad immaginare spazi 7 di giustizia riparativa anche per gli enti, e meccanismi di scambio tra i due possibili percorsi**. Inoltre, **vi possono essere esiti riparativi che non coincidono necessariamente con le condotte descritte negli artt. 12 e 17, d.lgs. n. 231/2001** e che meriterebbero di essere considerati. Proprio per questo potrebbe essere utile ragionare, *de iure condendo*, sulla possibilità di **riformare l'art. 12, d.lgs. n. 231/2001**, introducendo un nuovo comma, che preveda che "la sanzione pecuniaria è ridotta di un terzo quando l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo diverso dalle condotte indicate al comma 2". Si tratterebbe di una riduzione congrua rispetto al premio che potrebbe essere riconosciuto a fronte di esiti riparativi materiali e in linea con l'attenuante prevista per gli individui [RUGGIERO (13), 112]. Allo stesso tempo sarebbe forse il caso di riscrivere il comma 2, lett. a della medesima norma stabilendo che "la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso, anche all'esito della partecipazione a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato" [RUGGIERO (13), 112].

Probabilmente **più complicato pensare di intervenire sull'art. 17, d.lgs. n. 231/2001 per 8** come è oggi formulato: e non solo per il riferimento alla riorganizzazione aziendale, che anzi, nei termini ricostruiti sopra, potrebbe rappresentare una prospettiva possibile, ma anche **perché la norma richiede che sia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca**. Attività che sembra avere come naturale interlocutore l'autorità giudiziaria. Rispetto all'art. 17, d.lgs. n. 231/2001, dunque, l'interpolazione meriterebbe qualche riflessione in più. A meno di non ritenere che la riparazione possa verificarsi in due tempi, con una possibilità per l'ente di completare fuori dal programma di giustizia riparativa quelle

condotte che è difficile si possano realizzare innanzi al mediatore (per esempio, appunto, la riorganizzazione aziendale e certamente la messa a disposizione del profitto ai fini della confisca). Già però novellare l'art. 12, d.lgs. n. 231/2001 consentirebbe alla giustizia riparativa di trovare un riconoscimento esplicito nel sistema della responsabilità delle persone giuridiche e questo potrebbe più agevolmente legittimare l'accesso delle imprese ai programmi.

V. Quali regole per disciplinare il traffico dei due binari

1 È arrivato a questo punto il momento di occuparsi del possibile innesto della giustizia riparativa nel procedimento a carico degli enti. Dalle considerazioni sin qui svolte, infatti, è emerso che la parziale coincidenza degli esiti riparativi di cui al d.lgs. n. 150/2022 con le condotte riparative previste nel d.lgs. n. 231/2001 permette di dedurre che, in astratto, anche allo stato, si può pensare che l'impresa che si impegni in un programma di giustizia riparativa veda il suo impegno premiato nel procedimento penale, pur se in concreto si può supporre che non sempre l'ente troverà conveniente realizzare tali condotte alla conclusione di un percorso gestito dal mediatore. Posto, tuttavia, che incroci tra questi due binari sono comunque possibili, occorre adesso valutare - come premesso - **se si possano applicare al processo alle società quelle norme del codice di rito che disciplinano il primo incrocio tra *restorative justice* e procedimento penale**, quando cioè si crea l'occasione per lo svolgimento di un programma e l'autorità giudiziaria deve valutare se autorizzare l'invio ad un centro di giustizia riparativa. Pare doverosa una premessa. **L'art. 34, d.lgs. n. 231/2001 prevede l'osservanza delle norme del codice di procedura penale nel procedimento agli enti "in quanto compatibili"**. E le norme del codice di rito che sono state novellate per effetto dell'innesto della giustizia riparativa tendenzialmente lo sono, salvo quanto si dirà.

2 Sappiamo che il d.lgs. n. 150/2022 ha previsto un **diritto ad essere informati** dell'esistenza di questa prospettiva "in ogni stato e grado del procedimento penale", con conseguente moltiplicazione delle occasioni in cui l'autorità giudiziaria deve fornire questa informazione ai potenziali interessati. Proprio per questa ragione, il legislatore ha imposto l'**interpolazione di alcune norme del codice di rito e l'introduzione di nuove**. Chiariamo subito che **alcune di esse non sono applicabili all'ente**: si pensi alla comunicazione scritta contenente l'elenco dei diritti che l'ordinamento riconosce, consegnata al momento dell'arresto o del fermo a chi vi è stato sottoposto (art. 386, c. 1, lett. i-bis c.p.p.), ovvero della notifica dell'ordinanza che abbia disposto la custodia cautelare (art. 293, c. 1, lett. i-bis c.p.p.). Trattandosi di misure destinate agli individui, è scontata la non estensione alle imprese. Nello stesso senso, data la diversità dei rispettivi procedimenti, è irrilevante che oggi - nel procedimento agli individui - l'opzione della giustizia riparativa venga resa nota nell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione (art. 408, c. 3, c.p.p.) e nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale sulla richiesta di archiviazione (art. 409, c. 2, c.p.p.).

3 Al contrario, c'è da domandarsi se l'avviso della facoltà di ricorrere alla giustizia riparativa vada sempre dato quando nel processo agli enti si applicano, in quanto ritenute compatibili, le previsioni del codice di procedura penale che sono state riscritte prevedendo l'avviso in esame. Un esempio è rappresentato dall'**informazione di garanzia**, disciplinata dall'art. 57, d.lgs. n. 231/2001, con cui si informa l'ente di dover dichiarare o eleggere domicilio e depositare la dichiarazione di individuazione del rappresentante che po-

trà partecipare al procedimento. Come noto, l'art. 57, d.lgs. n. 231/2001 nulla dice in ordine al momento in cui l'informazione deve essere notificata. A questo riguardo, soccorre l'art. 369 c.p.p. che chiarisce che ciò deve avvenire quando debba essere compiuto un atto che preveda il diritto di partecipazione del difensore. Non solo: l'informazione di garanzia deve prevedere, secondo quanto stabilito dal codice, le norme di legge che si assumono violate, oltre alla data e al luogo del fatto. Ebbene, come sappiamo, l'informazione di garanzia destinata all'ente contiene non solo ciò che è richiesto dall'art. 57, d.lgs. n. 231/2001, ma anche ciò che risulta dall'art. 369 c.p.p., proprio in forza di quell'art. 34, d.lgs. n. 231/2001 prima evocato. Ora, dopo l'introduzione del d.lgs. n. 150/2022, **all'art. 369 c.p.p. è stato aggiunto un c. 1-ter che prescrive di informare anche della facoltà di accedere ad un programma di giustizia riparativa**. Dunque: **l'ente destinatario di un'informazione di garanzia, deve essere oggi reso edotto di questa nuova possibilità? È un suo diritto?**

La domanda non è di scarsa rilevanza pratica, anche in considerazione del numero non insignificante di atti previsti nel codice di procedura penale che vanno estesi anche alle imprese, in cui l'avviso è contemplato, e delle possibili conseguenze processuali della sua mancata enunciazione: è il caso, ad esempio, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis, c. 3, c.p.p.), del decreto di fissazione dell'udienza prevista in caso di domanda di patteggiamento formulata in fase di indagini preliminari (art. 447 c.p.p.), dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c. 3-bis c.p.p.), del decreto che dispone il giudizio (art. 429, c. 1, lett. d-bis c.p.p.), del decreto di citazione a giudizio (art. 552, lett. h-bis, c.p.p.), del decreto di citazione all'udienza di appello (art. 601, c. 3, c.p.p.). Bisogna far prevalere il fatto che il legislatore non abbia disciplinato l'incrocio fra i due binari e utilizzare questo argomento per escludere la compatibilità delle norme del codice che prevedono l'avviso (nella parte in cui lo prevedono) con il processo agli enti? O piuttosto deve indurre a interpretare l'art. 34, d.lgs. n. 231/2001 nel senso che l'avviso vada garantito anche alle persone giuridiche la circostanza che anche gli enti possano partecipare ai programmi e che comunque vi siano esiti riparativi che possano trovare già ora riconoscimento nel processo? La risposta non è semplice, né ovvia. Tuttavia, **qualora ammettessimo il diritto all'informazione si rischierebbe di creare un ginepraio nemmeno facilmente preventivabile**, con una normativa (il d.lgs. n. 231) che possiamo allo stato far dialogare con la giustizia riparativa, ma attraverso meccanismi non ben oliati per le ragioni sinora viste. Come finora ricostruito, infatti, non è scontato che eventuali esiti riparativi possano essere riconosciuti attraverso gli artt. 12 e 17, d.lgs. n. 231/2001. Con la conseguenza che, **in mancanza di un'espressa previsione, ipotizzare un diritto**, e quindi un corrispondente obbligo per l'autorità che procede, **di informare** di una opzione i cui risvolti nel procedimento a carico delle imprese sono tutt'altro che chiari, **non è un'operazione interpretativa convincente**. Soprattutto se si tiene conto che la sanzione per il mancato avviso nei casi in cui sia dovuto dovrebbe essere una nullità [C. IV 26.7.2023 n. 32360, CED 284926; *contra* però C. VI 13.6.2023 n. 25367, CED 285639], concludere riconoscendo un diritto all'informazione anche per gli enti sarebbe un azzardo.

Il fatto che l'avviso non sia dovuto, tuttavia, non toglie che l'ente possa partecipare ad un programma di giustizia riparativa. Il punto è se è tenuto a farne richiesta all'autorità giudiziaria, come prevede oggi il codice di rito per gli individui. Ebbene, non ci sono motivi per ritenere che questa regola non vada seguita se si tratti di persone giuridiche. In altre parole

anche l'**impresa**, se esiste un procedimento a suo carico, pur non dovendo - allo stato - essere informata di questa facoltà, **deve chiedere di essere autorizzata a svolgere il programma**, per le implicazioni dello svolgimento del programma nel procedimento penale, che rendono doveroso interpellare l'autorità che procede.

VI. Il ruolo dell'autorità giudiziaria nella giustizia riparativa

- 1 Aver concluso che anche l'ente possa partecipare ad un programma di giustizia riparativa, dietro richiesta rivolta all'autorità penale procedente, impone adesso di occuparsi della previsione centrale per il raccordo tra procedimento penale e giustizia riparativa, al fine di misurare le ricadute nel procedimento 231. Il riferimento è chiaramente all'**art. 129-bis c.p.p.**, che stabilisce che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa debba passare da un'autorizzazione all'invio da parte dell'autorità giudiziaria (pubblico ministero durante le indagini; successivamente il giudice competente). È questa norma, come sappiamo, che **regola il primo meccanismo di scambio tra i due binari (quello penale e quello della giustizia riparativa)**, prevedendo appunto che l'autorità giudiziaria disponga, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dopo aver sentito le parti, il loro invio ad un centro di giustizia riparativa. La norma prevede altresì che l'autorità giudiziaria senta, se necessario, la vittima (evidentemente per quei casi in cui non sia costituita parte civile).
- 2 Posto che, come anticipato, nel procedimento agli enti non è generalmente ammessa la costituzione di parte civile, dobbiamo ritenere che, in caso di *simultaneous process* a carico della persona fisica e della persona giuridica, la persona offesa che sia costituita parte civile nei confronti della persona fisica debba essere sentita, anche se la richiesta di invio ad un centro di giustizia riparativa arrivi unicamente dall'ente; in caso di procedimenti separati, invece, l'autorità giudiziaria, a fronte di una richiesta dell'ente di accedere alla *restorative justice*, potrà valutare - come stabilisce l'art. 129-bis c.p.p. - se consultare la vittima.
- 3 La valutazione prodromica all'invio, come sappiamo, passa attraverso la verifica dell'**utilità dello svolgimento del programma per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede** e dell'**assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti**. In linea generale, si può ritenere che il primo presupposto debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'invio se crede che il programma possa contribuire a superare il conflitto scaturito dai fatti e il secondo nel senso che l'autorizzazione vada esclusa, per esempio, di fronte ad una condizione di particolare vulnerabilità della vittima, quando il confronto potrebbe rischiare di produrre una vittimizzazione secondaria, ovvero quando lo svolgimento del programma potrebbe pregiudicare la ricostruzione che del fatto si stia facendo nel procedimento penale. A fronte di una richiesta congiunta delle parti, ovvero della richiesta di una di esse a cui la controparte acconsenta, si può ritenere che la valutazione debba riguardare solo (o quanto meno prevalentemente) il rischio di un pregiudizio per l'accertamento dei fatti. L'accordo sulla esperibilità del tentativo di mediazione, infatti, renderebbe se non proprio superfluo, certamente molto più snello il riscontro dell'utilità dell'invio per la soluzione delle questioni derivanti dal fatto e dell'assenza di un pericolo per gli interessati.

Ci si potrebbe in effetti domandare se **il criterio della utilità** ai fini della soluzione dei fatti **4** che derivano dal reato **possa indurre l'autorità giudiziaria a negare l'autorizzazione se la disponibilità non provenga contestualmente dall'ente e dalla persona fisica indagata o imputata**, in caso di *simultaneous processus*. In altre parole, l'autorità giudiziaria potrebbe ritenere di escludere l'invio, presupponendo la scarsa utilità di un incontro in cui manchi chi si assume aver realizzato la condotta criminosa. **Sennonché**, pur ammettendo che la presenza della persona fisica indagata o imputata potrebbe risultare utile, **non si può nemmeno pensare di impedire un'occasione di riconciliazione quando non tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella vicenda siano disponibili**. Peraltro, a seguire questa linea, l'autorità giudiziaria dovrebbe, per esempio, negare sempre l'invio quando, in caso di concorso di persone nel reato, alcuni concorrenti non optassero o rifiutassero il percorso conciliativo. Senza tener conto del fatto che un confronto a troppe voci potrebbe avere meno *chances* di concludersi positivamente, proprio per la difficoltà di tenere insieme tutte le prospettive [Modello operativo per il raccordo tra giustizia riparativa e processo penale, *Criminal Justice Network* 20.12.2023, ricostruito da SANVITALE (16), 103].

Semmai, il rischio di un programma che coinvolgesse solo la persona giuridica, oltre alla **5** vittima, potrebbe essere quello di comporre la lacerazione dovuta al reato attraverso uno **scarico di responsabilità sull'indagato/imputato**. Sappiamo **però** che **il d.lgs. n. 150/2022 ha creato un argine** tra ciò che si è verificato di fronte al mediatore e il procedimento penale, con conseguente dovere di riservatezza per chi abbia partecipato al programma (art. 50, d.lgs. n. 150/2022), inutilizzabilità nel procedimento penale delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite in esso (art. 51, d.lgs. n. 150/2022) e tutela del segreto (art. 52, d.lgs. n. 150/2022). Non solo: se è vero che è la relazione del mediatore lo strumento attraverso cui si porta a conoscenza del giudice penale il buono o cattivo esito del programma svolto, in cui occorre dare atto delle attività svolte in esecuzione del programma, va ribadito che tale relazione - proprio per assicurare l'impermeabilità dei due diversi contesti - deve essere ridotta all'osso [RUGGIERO (14), 269].

Torniamo agli altri aspetti di interesse dell'art. 129-bis c.p.p., su cui, nonostante la recente **6** introduzione, si è formata già una interessante giurisprudenza di merito, seppure - ovviamente - con riguardo ai procedimenti agli individui. Soffermiamoci ancora, almeno per il momento, sul presupposto dell'utilità dell'invio per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto. Sinora sembrerebbero essersi affermati due diversi orientamenti: uno, per il quale **l'invio dovrebbe essere disposto se l'utilità non possa essere esclusa** [T. Busto Arsizio ord. 19.9.2023, *SistPen* 19.10.2023]; l'altro, per il quale **l'utilità andrebbe piuttosto apprezzata in positivo**: l'autorità giudiziaria, cioè, dovrebbe individuare le circostanze di fatto da cui desumere che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, una composizione della vicenda potrebbe realizzarsi [T. Torino ord. 21.11.2023, *SistPen* 16.2.2024]. Entrambe le ricostruzioni presentano dei limiti. Accedendo alla prima, il requisito dell'utilità rischierebbe di essere pretermesso nella valutazione del giudice (o del pubblico ministero, se il procedimento pendesse in fase di indagini preliminari). In fin dei conti, infatti, salvo casi eclatanti, l'autorità precedente potrebbe non essere nelle condizioni *a priori* che un programma di giustizia riparativa si possa concludere positivamente [MAGGIO-PARISI (7)]. Al tempo stesso, però, se presupponiamo che la giustizia riparativa abbia - come dovrebbe - lo scopo di pacificazione che spesso il procedimento penale, per come è strutturato, non ha, essendo diversa

la sua funzione, dovremmo concludere che con l'aiuto di mediatori esperti sarebbe possibile comporre dei conflitti che, guardati con le lenti del processo, potrebbero apparire insuperabili. In quest'ottica, quindi, sarebbe da abbracciare l'orientamento per il quale l'invio ad un centro di giustizia riparativa andrebbe assicurato se l'utilità del percorso riparativo non appaia *ictu oculi* irrealizzabile.

7 Sappiamo, tuttavia, come di recente **sia stato escluso l'invio** - tra le altre ragioni - **perché l'imputato non aveva ammesso l'addebito; né avanzato una proposta di risarcimento del danno; né indicato le ragioni per cui l'ammissione ad un programma di giustizia riparativa avrebbe potuto contribuire a risolvere le questioni derivanti dal reato** [T. Torino ord. 21.11.2023, *SistPen* 16.2.2024]. Il caso presenta molteplici aspetti di interesse [RUGGIERO (15), 175]. Ciò che ai nostri fini conta è che se questo tipo di lettura dovesse consolidarsi, e dovesse quindi potersi impiegare anche nell'ipotesi di richiesta di invio da parte delle imprese, queste ultime potrebbero forse fare affidamento sul riconoscimento del loro impegno da parte del giudice nel momento della decisione finale. Se si drammatizza, infatti, la fase della valutazione dell'invio al centro di giustizia riparativa, chiedendo all'imputato di anticipare in quali termini e in quale misura è disposto a riparare, l'autorizzazione dell'invio finisce per implicare una qualche condivisione dell'impegno da parte del giudice e potrebbe preludere ad una sua valorizzazione - se onorato - al momento della pronuncia della sentenza. **Tuttavia, la richiesta di anticipare nel procedimento penale il tipo di attività che si è disposti a garantire durante il programma di giustizia riparativa finirebbe col disincentivare una volta di più l'ente ad intraprendere questo percorso:** se cioè tutto fosse già predeterminato, seppur per grandi linee, prima di arrivare di fronte al mediatore e di iniziare il programma, considerato che nella prospettiva delle imprese, l'esito riparativo non produrrebbe - allo stato - effetti diversi da quelli che si realizzerebbero comunque se quelle condotte fossero poste in essere fuori dallo spazio della mediazione, non ci sarebbe alcuna utilità ad intraprendere questa strada. Dunque, anche a guardare la giustizia riparativa nell'ottica del procedimento all'ente, è auspicabile che la lettura che vede il giudice varcare le porte della *restorative justice*, incidendo sul contenuto del programma (attività che, invece, spetta al solo mediatore), rimanga isolata.

8 Ma c'è ancora un altro profilo, legato all'esegesi dell'art. 129-bis c.p.p., che merita di essere esplorato per le sue ricadute nel procedimento alle società. Tra le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria potrebbe escludere l'invio ad un centro di giustizia riparativa vi è la valutazione dell'esistenza di un **pericolo per l'accertamento dei fatti**. Ebbene, è possibile che questo pericolo venga ravvisato, a maggior ragione quando si tratti di procedimenti ad alta densità tecnica, nelle fasi iniziali del procedimento penale, quando cioè siano ancora in corso le indagini e possa risultare inopportuno un incontro tra chi, magari, deve essere ancora ascoltato dagli inquirenti [CARNEVALE (2), 96]. Senza contare che l'eccessiva vicinanza col fatto, potrebbe suggerire all'autorità che procede di negare l'invio per non bruciare la possibilità di una riconciliazione in un tempo più opportuno. In altre parole, i criteri che orientano l'autorità giudiziaria nel momento in cui decide se disporre o meno l'invio potrebbero indurre a **negare l'autorizzazione durante la fase investigativa:** lì dove, invece, come noto, **le imprese tendono ad anticipare eventuali condotte riparative proprio alla fase preliminare**, sia per neutralizzare o contenere misure cautelari; sia per riuscire eventualmente a concludere più agevolmente un accordo in vista di un patteggiamento; e in ogni caso, anche qualora

dovessero scegliere di proseguire con il rito ordinario, perché le condotte riparative di cui agli artt. 12 e 17 devono essere realizzate entro la dichiarazione di apertura del dibattimento [RUGGIERO (12), 1].

Questa riflessione ne apre un'altra: **il limite temporale** posto, comprensibilmente, dagli artt. 9 12 e 17, d.lgs. n. 231/2001, **che impone alle imprese di intraprendere quanto prima la strada della riparazione, e comunque entro l'apertura del dibattimento**, comporta che, superato questo momento, **non ci sarebbe più possibilità per l'ente di vedere riconosciuto l'esito riparativo cui dovesse pervenire**. Va però tenuto in considerazione un elemento. Come sappiamo, il procedimento agli individui non è sospeso durante lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa, salvo che riguardi reati procedibili a querela, per i quali è viceversa ammessa una sospensione per non più di centottanta giorni (art. 129-bis, c. 4, c.p.p.). È altrettanto noto che **l'art. 65, d.lgs. n. 231/2001** stabilisce che il giudice, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, possa disporre la **sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'art. 17** e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. Si potrebbe, quindi, sostenere che l'impresa a cui sia stato negato l'invio ad un centro di giustizia riparativa nelle fasi preliminari, possa chiedere al giudice del dibattimento di sospenderlo, autorizzandola allo svolgimento del programma di giustizia riparativa così da realizzare le condotte previste dall'art. 17, d.lgs. n. 231/2001. Ci sono però due ordini di problemi: per come è formulato l'art. 65, d.lgs. n. 231/2001, la sospensione dovrebbe essere accordata solo a fronte di un'**impossibilità** per così dire, **assoluta, di realizzare le condotte riparatorie**. Se l'ente cioè, a prescindere dall'eventuale rifiuto dell'invio ad un centro di giustizia riparativa, avesse avuto la possibilità di porle in essere, indipendentemente cioè dallo svolgimento del programma, la sospensione - a rigore - non dovrebbe essere concessa. Inoltre, poiché la sospensione è concedibile solo nella prospettiva della realizzazione delle condotte di cui all'art. 17, d.lgs. n. 231/2001, alcune delle quali abbiamo visto poco conciliabili con il percorso di giustizia riparativa, si tratterebbe di una opzione di difficile verifica. Anche l'art. 65, d.lgs. n. 231/2001 dovrebbe essere, pertanto, eventualmente adattato al nuovo scopo.

Rebus sic stantibus, dunque, **gli artt. 12 e 17, d.lgs. n. 231/2001 sono gli unici appigli per 10 consentire al binario della giustizia riparativa di tornare su quello della giustizia penale; ma per come sono formulati e per il tipo di vaglio che l'autorità giudiziaria deve compiere al fine di dare avvio all'esperimento conciliativo, sono insufficienti (art. 12), se non inadeguati (art. 17) a regolare il meccanismo di scambio. E ciò varrebbe a maggior ragione nel caso in cui l'ente dovesse decidere di impegnarsi alla riparazione in fase esecutiva, dove la realizzazione tardiva delle condotte di cui all'art. 17 potrebbe determinare una conversione della sanzione interdittiva in pecuniaria (art. 78, d.lgs. n. 231/2001).**

In conclusione, non si può negare, nemmeno allo stato, che una relazione tra procedimento 11 agli enti e giustizia riparativa esista e possa essere sfruttata. Al tempo stesso, però, pesa la scelta del legislatore di non occuparsi di disciplinare questo raccordo. La sensazione è che **senza un intervento normativo**, per le diverse slabbrature segnalate, **difficilmente le imprese penseranno alla giustizia riparativa** come ad una opzione concreta. Peraltro è da tempo che si dice che il d.lgs. n. 231/2001 meriterebbe un *restyling*, ad oltre vent'anni dalla sua introduzione. In questi decenni sono emerse varie esigenze che meritano di essere prese

in considerazione [AA.VV. (1), 1]. La necessità di un adeguamento della disciplina della responsabilità degli enti alla giustizia riparativa potrebbe essere l'occasione per mettere mano anche alle altre riforme proposte. Fonti ministeriali assicurano che la complessa macchina della giustizia riparativa è prossima ad essere completata. Finora sono stati emanati i decreti relativi alla formazione dei mediatori e al loro inserimento nell'elenco dei mediatori esperti [d.m. 9.6.2023, Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa, *SistPen* 12.7.2023] e di istituzione del loro albo [d.m. 9.6.2023, Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività, *SistPen* 12.7.2023]. Sono stati nominati i sei esperti che compongono - tra gli altri - la conferenza nazionale, presieduta dal ministro della giustizia (o, come prevede l'art. 61, c. 2, d.lgs. n. 150/2022, da un suo delegato), ma non risultano ancora istituite le conferenze locali che dovranno operare a livello di distretto di corte d'appello e che hanno il compito di individuare gli enti locali presso i quali verranno creati i centri (art. 63, d.lgs. n. 150/2022), ove presteranno i loro servizi i cd. "mediatori esperti". A quanto pare, però, non bisognerà aspettare ancora molto. E allora, si perderebbe un'occasione se non si approfittasse di questo momento anche per chiarire il rapporto tra processo agli enti e *restorative justice* e si finirebbe per legittimare un caos applicativo (che abbiamo già sperimentato, come detto, per la messa alla prova) che sarebbe bene, invece, evitare.

BIBLIOGRAFIA: (1) AA.VV., *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, Bologna 2023; (2) CARNEVALE, *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione*, PPG 2023, 86; (3) FIDELBO-RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, RASE 2016, n. 4, 3; (4) FONDAROLI, *Giustizia riparativa e d.lgs. n. 231/2001 seconda la «Riforma Cartabia»*, RASE 2023, n. 1, 117; (5) GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo: i nuovi tracciati della giustizia penale dopo la riforma «Cartabia»*, in CATALANO-KOSTORIS-ORLANDI, *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati*, vol. II, *Riassetti della penali, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, Torino 2023, 271; (6) GARUTI, *Il diritto dell'ente di beneficiare del diritto alla prova*, PPG 2022, 1300; (7) MAGGIO-PARISI, *Giustizia riparativa con vittima «surrogata» o «aspecifica»*, *SistPen* 19.10.2023; (8) MALACARNE, *Processo penale de societate e giustizia riparativa: un dialogo possibile?*, Lpen 27.6.2023; (9) MANNOZZI, *La mediazione nell'ordinamento giuridico italiano: uno sguardo d'insieme*, in EAD., *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano 2004, 5; (10) PELISSERO, *Principi generali*, in LATTANZI-SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I-Diritto sostanziale, Torino 2020, 71; (11) RICCI-SAVARINO, *Limiti e potenzialità della restorative justice nel sistema «231»*. *Spunti per una riflessione sulla scia della riforma Cartabia*, LPen 29.3.2022; (12) RUGGIERO, *Scelte discrezionali del pubblico ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell'azione contro gli enti*, Torino 2018; (13) RUGGIERO, *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, PPG 2023, 107; (14) RUGGIERO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale: un modello in costru-*

zione”, in CATALANO-KOSTORIS-ORLANDI, *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati*, vol. II, *Riassetto della penality, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, Torino 2023, 241; (15) RUGGIERO, *La giustizia riparativa messa alla prova*, *SistPen* 2024, n. 2, 175; (16) SANVITALE, *Il processo penale alla prova della giustizia riparativa: una prospettiva pratica*, *SistPen* 2023, n. 7-8, 103; (17) STENDARDI, *Disposizioni del d.lgs. 231/2001 a matrice riparativa e possibili intrecci con gli strumenti tipici della Restorative Justice*, *GP web* 2020, n. 4.

ENTI E GIUSTIZIA RIPARATIVA: PROFILI GENERALI

SOMMARIO: I. Preambolo: il superamento della logica “punitivo-retributiva” quale tratto identitario del sistema della responsabilità da reato degli enti - II. I meccanismi “riparativo-premiali” del d.lgs. n. 231/2001 come espressione di una disciplina sanzionatoria a vocazione preventiva - III. Aperture verso la restorative justice nel d.lgs. n. 231/2001? Le peculiarità della giustizia riparativa applicata alla persona giuridica - IV. La novella disciplina organica della restorative justice in rapporto all’ente. Considerazioni introduttive - V. I programmi di giustizia riparativa: disciplina generale e considerazioni specifiche per i casi di contestazioni a carico dell’ente

I. Preambolo: il superamento della logica “punitivo-retributiva” quale tratto identitario del sistema della responsabilità da reato degli enti

È circostanza nota che il sistema sanzionatorio configurato dal d.lgs. 8.6.2001, n. 231 si affranca dalla **concezione classica di punizione di matrice retributiva**, che vieta di spezzare la sequenza tra illecito e pena [DONINI (17), 1621]. Del resto già da tempo illustre voci in dottrina, nell’interrogarsi in ordine all’opportunità di prevedere forme di responsabilità “penale” a carico dei soggetti meta-individuali, avevano messo in rilievo l’inadeguatezza dell’apparato delle sanzioni pensato per le persone fisiche alla realtà stratificata d’impresa [BRICOLA (10), 951]. Il d.lgs. n. 231/2001 ha infatti tratteggiato un sistema “regolativo-sanzionatorio” tutto ispirato ad una **ratio preventiva** - generale e in misura prevalente speciale [PALIERO (37), 19; TORRE (50), 65, 114] - che vede un intervento “pluridirezionale” della persona giuridica in siffatto intento di scopo, al fine di escludere oppure di “attenuare” la responsabilità amministrativa della stessa, discendente dalla commissione di un illecito penale a suo vantaggio o interesse [STENDARDI (49), 1]. Più in particolare, se la *personne morale* adotta modelli organizzativi efficaci, viene a monte meno la “colpevolezza” della stessa per il reato eventualmente commesso dal soggetto individuale legato alla *societas*, che avrà così agito a titolo personale [DE VERO (15), 180]; al contrario, nel caso in cui tali modelli non siano stati adottati o siano risultati inidonei a prevenire il reato, il d.lgs. n. 231/2001 incoraggia - secondo una **logica reattivo-premiale** [BARTOLI (6), 13] - un ritorno **postumo** alla legalità da parte dell’ente grazie all’adozione di modelli organizzativi rimediali e/o di condotte riparative [STENDARDI (49), 1]. In altri termini, si tratta di un **apparato finalizzato alla compliance**, poiché l’inflizione della “pena” a carico della persona giuridica rappresenta il fallimento della politica di prevenzione, propugnata dal d.lgs. n. 231/2001, a cui l’ente prende parte con modalità differenti [DONINI (18), 581; DE FRANCESCO (13), 25].